



TRIBUNALE DI VERONA

Circolare n. 18

Verona, 13 giugno 2012

Prot. int. 764
1.2.1/1 - 6.1.1/2

**A tutto il personale
Sede Centrale e Sezioni Distaccate**

**e p.c. Ai Giudici di Pace di Verona, Legnago,
Soave, CaprinoVeronese, Isola della Scala**

e p.c. All'Ordine degli Avvocati di Verona

OGGETTO: Circolare prot. n. 65934 del Ministero della Giustizia –DAG in data 14/05/2012.

Interpretazione disposizioni introdotte con l'art. 37 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito nella L. 15 luglio 2011 n. 111, art. 28 L. 183/12 e D. lgs. 150/11. Direttive agli uffici.

Con riferimento alla normativa indicata in oggetto, è stata diramata in data 14 maggio 2012 la circolare N. 0065934.U (n. 16/2012 Circolari Tribunale Verona) della competente Direzione Generale.

Nell'ampio lasso di tempo intercorso dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 6 luglio 2011 n. 98 poi convertito con modifiche in L. n. 15 luglio 2011 n. 111, questo ufficio, aderendo alle posizioni concordate tra tutti gli uffici del distretto, ha applicato le linee interpretative comunicate dalla Corte d'appello di Venezia al Ministero e all'Ispettorato in data 8/11/2011.

La Corte d'Appello di Venezia, contestualmente, aveva sollecitato il Ministero affinché esprimesse le proprie determinazioni, stante la delicatezza della materia fiscale e la significativa responsabilità per una erronea interpretazione delle norme.

Ciò premesso, dopo disamina congiunta da parte degli uffici del distretto, dell'interpretazione fornita dalla competente Direzione Generale della Giustizia Civile il 14 maggio 2012, alcune disposizioni applicate dagli uffici restano confermate, mentre altre vengono rettificare con effetto dalla data dell' emanazione della circolare.

Per chiarezza, a fianco ad ogni punto esaminato dalla circolare, è indicato CONFERMA o RETTIFICA. In corsivo, invece, sono indicate le integrazioni interpretative concordate tra gli uffici giudiziari dell'intero Distretto Veneto.

ART. 37 D.L. 98/11, CONVERTITO L. N.111/11. DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

1. Controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, controversie individuali di lavoro e concernenti rapporti di pubblico impiego.

E' dovuto il contributo unificato nei procedimenti di opposizione all'esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi relativi ai giudizi di lavoro (ultimo comma, art. unico L. n. 319 del 2 aprile 1958)(*CONFERMA*).

-Nei procedimenti ex art. 615 II c. e 617 c.p.c. collegati a cause di previdenza e assistenza obbligatoria va sempre percepito il contributo fisso di euro 37,00.

-Nei procedimenti di opposizione agli atti esecutivi collegati a cause di lavoro il C.U. è pari a euro 73,00 (la metà di euro 146,00).

Non è dovuto il contributo unificato nei procedimenti relativi alla esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze, ordinanze e decreti ingiuntivi emesse nei giudizi di lavoro e previdenza, nonché quelli relativi al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 2, dell'articolo unico, legge n. 319 del 2 aprile 1958, per i quali non vi è il richiamo dell'art. 9, comma 1-bis del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (*RETTIFICA*).

Non è dovuto l'anticipo forfetizzato di 8 euro per notifiche (*CONFERMA*).

2. Determinazione del valore nelle cause di previdenza e assistenza obbligatorie e nei procedimenti individuali di lavoro concernenti il rapporto di pubblico impiego – limiti di esenzione

Secondo la nota in oggetto, il limite di esenzione previsto dall'art. 9 c. 1/bis del D.P.R. 115/02 per le cause di previdenza e assistenza obbligatorie e nei procedimenti individuali di lavoro e concernenti il rapporto di pubblico impiego, è pari a tre volte l'importo stabilito dall'art. 76 DPR115/02 ovvero euro 31.884,48. Tale limite può essere elevato ex art. 92 dpr 115/02.

Il richiamo all'art. 76 deve intendersi nella sua interezza.

Infatti, oltre a stabilire il limite reddituale per beneficiare dell'esenzione soggettiva, la norma indica i parametri di riferimento per la composizione del reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito. Tale reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente la famiglia compreso l'istante (*CONFERMA*).

L'esenzione riguarderà, tra l'altro, le sole persone fisiche e non anche i soggetti diversi come, ad esempio, le persone giuridiche, oppure Enti quali l'INPS, salvo le ipotesi in cui vi sia il diritto alla prenotazione a debito per espressa previsione normativa (*CONFERMA*).

3. Ricorso per decreto ingiuntivo ed opposizioni a decreto ingiuntivo in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelli individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego.

E' dovuto il contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1, lettera a del D.P.R. 115/2002 con la riduzione a metà (€ 18,50) ai sensi dell'art. 13, comma 3 del medesimo Testo Unico sulle Spese di Giustizia, per i procedimenti di ingiunzione e relative opposizioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie(*CONFERMA*).

E' altresì dovuto il contributo unificato, applicato secondo le disposizioni di cui all'art. 13 comma 3 del D.P.R. 115/2002 escludendo, quindi, la possibilità di una doppia riduzione, per i decreti ingiuntivi emessi per crediti derivanti da rapporti individuali di lavoro o di pubblico impiego, per le relative opposizioni nonché per i procedimenti di cui al libro IV – titolo I (procedimenti sommari) (*RETTIFICA*).

Gli stessi criteri si applicano a tutti i procedimenti previsti dal libro IV titolo I c.p.c (700, ATP e sequestri).

4. Separazione dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Non è dovuto il pagamento di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 115/2002 (€ 8) per i procedimenti di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia in sede consensuale che contenziosa e relativi procedimenti di modifica delle condizioni (*RETTIFICA*).

Per detti procedimenti non è dovuta nemmeno qualsiasi altra imposta o spesa (compresi i diritti di copia) in quanto la nuova circolare richiama l'indirizzo espresso in una precedente circolare del 29/09/03 n. prot. 1/12244/U, che afferma l'inequivoca esenzione da ogni altro tipo di tributo e spesa ex art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74, norma non modificata né abrogata dall'art. 37 del D.L. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011 (*CONFERMA*).

Analogamente per le procedure esecutive e cautelari dirette ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli art. 5 e 6 legge 898/70, il legislatore prevede l'esenzione speciale di cui all'art. 19 della legge 74 del 6 marzo 1987 (*RETTIFICA*).

- I procedimenti esecutivi mobiliari e immobiliari e i procedimenti cautelari (ante o in corso di causa) collegati a procedimenti in materia di separazione e divorzi sono esenti da tutto, anche dal C.U. Infatti l'art. 10 d.p.r. 115/02 prevede che non è soggetto a C.U. il processo già esente dall'imposta di bollo, spesa tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

- Se, nella fase istruttoria di proc di sep. e div. giudiziali, la parte, diversa da quella che si è costituita per prima in giudizio, modifica la domanda, propone domanda riconvenzionale, o formula chiamata in causa paga il C.U fisso di euro 85,00.

- I procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzi scontano il C.U. dei procedimenti in camera di consiglio (euro 85,00)

5. Contributo unificato nel processo esecutivo di consegna e rilascio di cui agli artt. 605 e segg. cpc.

In mancanza di una espressa previsione normativa che indichi la parte tenuta al pagamento del contributo unificato nelle procedure esecutive di consegna e rilascio, indipendentemente dall'esercizio di una funzione giurisdizionale da parte del giudice dell'esecuzione, la cancelleria, ricevuto il verbale redatto dall'ufficiale giudiziario, provvede a formare il fascicolo e ad iscrivere a

ruolo la procedura; a partire da questo momento, l'ufficio richiede il contributo unificato nei confronti di chi ha dato inizio all'azione per consegna o rilascio. In caso di omesso pagamento volontario del C.U. si procederà al recupero secondo le modalità previste dal T.U. sulle spese di giustizia (*CONFERMA*)

Art. 28 L. 12/11/2011 N. 183 (LEGGE STABILITA' 2012). MODIFICHE IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA

1. Giudizi di impugnazione.

Il comma 1-bis dell'art. 13 T.U. sulle Spese di Giustizia, introdotto con l'art. 28, c. 1, L. 183/11, ha previsto, tra l'altro, l'aumento della metà del C.U. per il giudizio di impugnazione.

La circolare in oggetto chiarisce che, oltre alle ipotesi previste dall'art. 323 cpc, deve ritenersi impugnazione il reclamo promosso ai sensi dell'art. 669 terdecies cpc avverso il provvedimento cautelare, così come attribuisce la natura di impugnazione al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento (*RETTIFICA*)

- Per i reclami 669 terdecies in materia di contenzioso, contributo fisso di € 85,00 aumentato del 50%.

- Per i reclami 669 terdecies in materia di previdenza, contributo fisso di € 37,00 aumentato del 50%.

- Per i reclami 669 terdecies, in materia di lavoro, € 42,50 + il 50%

Diversamente non può parlarsi di impugnazione per le opposizioni proposte ex art. 170 DPR 115/2002 che, per il loro carattere monitorio, sono assimilabili all'opposizione a decreto ingiuntivo (*CONFERMA*).

2. Obbligo di pagamento

La nuova formulazione del comma 3 dell'art. 14 DPR 115/2002 ha previsto l'introduzione di un autonomo C.U. a carico della parte, diversa da quella che si è costituita per prima in giudizio, la quale modifica la domanda proposta da controparte, oppure propone domanda riconvenzionale, o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo (*CONFERMA*).

La circolare ha chiarito che anche l'intervento nelle procedure esecutive sconta il pagamento del C.U. in base al valore della rispettiva domanda (*RETTIFICA*).

I pignoramenti successivi non sono da ricomprendere nell'ipotesi di intervento e quindi non è dovuto alcun contributo, nemmeno gli € 8,00, essendo inseriti all'interno del procedimento iscritto con il primo pignoramento.

Come intervento viene considerato solo quello successivo alla istanza di vendita.

In questo caso viene versato il contributo in base al valore, ma non l'anticipo forfettario di cui all'art. 30 dpr 115/02 (€ 8,00).

Qualora col medesimo atto si pongano più domande, ad esempio domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzo, dovrà essere riscosso un unico C.U. (*CONFERMA*) così determinato:

- se le domande sono svolte nei confronti della medesima parte si sommano i valori di queste ex art. 10 c.p.c.;
- se le domande sono svolte nei confronti di persone diverse, si considera per la determinazione del contributo quella di maggior valore;
- Per quanto riguarda il riferimento normativo "svolgono intervento autonomo", si ritiene – in ciò discostandosi dall'interpretazione emersa nella riunione distrettuale - che il legislatore abbia inteso riferirsi solo all'intervento di cui all'art. 105, primo comma c.p.c.

Nelle ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, trattandosi di autonomo procedimento (vedi circ. pag.4) si applicano le disposizioni previste, dall'art 14 terzo comma d.p.r. 115/02, per la parte che si costituisce per prima in giudizio. Quindi si paga l'integrazione del C.U. (pagato per la richiesta di revoca) fino a concorrenza del valore della riconvenzionale solo nel caso in cui si determina un aumento del valore della causa cioè il valore della riconvenzionale rientra in uno scaglione successivo di contributo.

D. LGS. 150/11. DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI AL CPC IN MATERIA DI RIDUZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI CIVILI DI COGNIZIONE.

Nonostante abbia previsto la semplificazione dei riti per il processo civile di cognizione, il legislatore non ha in alcun modo modificato il relativo impianto fiscale in tema di C.U.

Di conseguenza i procedimenti di cui alla tabella allegata che, prima dell'entrata in vigore del sopra indicato D.Lgs. venivano iscritti sul Ruolo della Volontaria Giurisdizione e che ora vengono iscritti sul Ruolo Affari Civili Contenziosi e disciplinati col rito sommario di cognizione, continueranno a scontare il C.U. previsto dall'art. 13 c. 1 lettera b DPR 115/2002 (euro 85,00) (*RETTIFICA*).

Si invitano le cancellerie ad attivare eventuali procedure di recupero di contributi unificati corrisposti in difformità rispetto alle nuove indicazioni ministeriali a far data dal 14/05/2012.

Per il periodo che va dal 06/07/2011, data di entrata in vigore della novella sul contributo, al 14/05/2012, data dell'emissione della circolare ministeriale interpretativa, questo ufficio si riserva di chiedere al Ministero chiarimenti in merito alle modalità di eventuali recuperi da effettuare.

Si allegano alla presente circolare:

- Circolare Ministero Giustizia n. 0065934.U del 14/05/2012
- tabella riepilogativa C.U. uffici del distretto.
- fac-simile dell'autocertificazione sul reddito familiare per i procedimenti di lavoro e previdenza.

Il Presidente



Tribunale di Verona

CIRCOLARE N.

Da: Monica Ferraro [segrpers.ca.venezia@giustizia.it]

Inviato: martedì 15 maggio 2012 13.06

A: Tribunale di Bassano del Grappa; Tribunale di Belluno; Tribunale di Padova; Tribunale di Rovigo; Tribunale di Treviso; Tribunale di Venezia; Tribunale di Verona; Tribunale di Vicenza; Tribunale per i Minorenni di Venezia; Tribunale Sorveglianza di Venezia; Ufficio Sorveglianza di Padova; Ufficio Sorveglianza di Verona

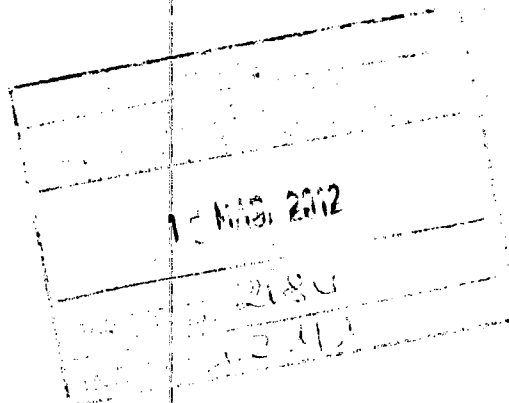
Oggetto: Contributo Unificato

Allegati: C.U.2012.PDF

Venezia, 15 maggio 2012

Si trasmette, in allegato, l'unita nota ministeriale relativa a quanto in oggetto indicato con invito a comunicare il contenuto della stessa agli uffici dipendenti.

La Segreteria del Personale



CIRCOLARE N. 26/2012

Ministero della Giustizia

Corte d'Appello di VENEZIA

ENTRATA - 15/05/2012 07:44 - 0005268



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668851 - fax 0668897523

Ufficio I



idg.DRG.14/05/2012.0065334.U

ROMA 11 MAGGIO 2012

Al Sig. Presidente della Corte Suprema di Cassazione
Roma

Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Roma

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
Loro Sedi

E p.c.

Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale
Roma

Al Sig. Direttore Generale del Personale e della Formazione
Roma

Oggetto: contributo unificato - disposizioni introdotte con l'art. 37 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111 ed art. 28 legge n. 183 del 12 novembre 2011

Con riferimento alla materia di cui all'oggetto, avuto riguardo ai diversi interventi normativi che hanno interessato il Testo Unico sulle Spese di Giustizia, D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, ed in considerazione dei dubbi interpretativi sollevati dagli Uffici Giudiziari, si rende necessario fornire i seguenti chiarimenti.

1) Articolo 37 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2011, "disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria".

Controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, controversie individuali di lavoro e concernenti rapporti di pubblico impiego:

L'art. 9, comma 1-bis, del Testo Unico sulle Spese di Giustizia, introdotto dall'art. 37, comma 6, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2011, prevede l'introduzione del contributo unificato per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie ed in quelle individuali di lavoro e concernenti rapporti di pubblico impiego.

Per tali procedimenti viene fissata una soglia comune di esenzione soggettiva corrispondente a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, pari ad euro 31.884,48.

Oltre tale limite di valore, l'art. 9, comma 1-bis del D.P.R. 115/2002, prevede che i processi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie debbano scontare il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, mentre, le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego siano soggette al contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 115/2002.

Il contributo unificato è altresì dovuto nei procedimenti di opposizione all'esecuzione ed in quelli di opposizione agli atti esecutivi relativi ai giudizi di lavoro (ultimo comma, articolo unico legge n. 319 del 2 aprile 1958).

Sono invece da ritenersi esenti i procedimenti relativi alla esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse nei giudizi di lavoro, nonché quelli relativi al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 2, dell'articolo unico, legge n. 319 del 2 aprile 1958, per i quali non vi è il richiamo dell'art. 9, comma 1-bis del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per tutti i procedimenti di cui all'art. 9, comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 non è dovuto l'anticipo forfetizzato di euro 8 stante l'espressa previsione normativa dell'art. 30 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia.

Resta invariata la disciplina relativa alle altre spese in quanto l'art. 37 del D.L. n. 98/2011 non ha introdotto modifiche in merito.

Determinazione del valore nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatorie e nei procedimenti individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego - limiti di esenzione.

Il limite di esenzione previsto dall'art. 9, comma 1 bis del D.P.R. n. 115/2002 per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie e per quelle individuali di lavoro e di pubblico impiego è pari a tre volte l'importo stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 115/2002.

Il richiamo all'art. 76 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia deve intendersi nella sua interezza.

Infatti, l'art. 76 del D.P.R. 115/2002 oltre a stabilire il limite reddituale per beneficiare dell'esenzione soggettiva, indica i parametri di riferimento per la composizione del reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito.

L'esenzione riguarderà, tra l'altro, le sole persone fisiche il cui reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, sia inferiore a tre volte l'importo di euro 10.628,16.

Con riguardo ai quesiti che hanno ad oggetto l'esenzione per i procedimenti in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie e per quelli individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, promossi da soggetti diversi dalle persone fisiche come ad esempio le persone giuridiche, oppure da enti quali ad esempio l'INPS, questa Direzione Generale ritiene che non possano considerarsi esenti per mancanza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 76 del D.P.R. 115/2002, , salve le ipotesi in cui vi sia il diritto alla prenotazione a debito per espressa previsione normativa.

Ricorso per decreto ingiuntivo ed opposizioni a decreto ingiuntivo in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelli individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego.

Il comma 3 dell'articolo 13 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, prevede che il contributo unificato sia ridotto alla metà per i processi speciali previsti dal libro IV, titolo I del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 1-bis del Testo Unico sulle Spese di Giustizia.

Il legislatore, nel richiamare il libro IV, titolo I del c.p.c., ha previsto la riduzione del contributo unificato per i procedimenti di ingiunzione ivi compresi i casi in cui il decreto sia emesso per crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e assistenza dei relativi contributi, ex articolo 635, comma 2 del c.p.c..

Di conseguenza, ferme restando le esenzioni previste per i procedimenti di valore inferiore ad euro 31.884,48, per i procedimenti di ingiunzione nonché per le relative opposizioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, il contributo unificato è quello dall'art. 13, comma 1, lettera a), del D.P.R. 115/2002, con la riduzione della metà ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del medesimo testo Unico sulle Spese di Giustizia.

Diversamente, per i decreti ingiuntivi emessi per crediti derivanti da rapporti individuali di lavoro o di pubblico impiego e per le relative opposizioni, il contributo unificato è applicato secondo le disposizioni dell'articolo 13, comma 3, del D.P.R. 115/2002 escludendo, quindi, la possibilità di una doppia riduzione.

Tale regime fiscale si applicherà ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo proposti a partire dal giorno in cui è entrato in vigore il D.L. n. 98/2011 anche quando il decreto ingiuntivo opposto sia stato emesso anteriormente a tale data; l'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, è un procedimento autonomo ed eventuale rispetto a quello monitorio e va assoggettato al contributo unificato in vigore al momento della sua proposizione.

Contributo unificato nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatorie nonché in quelle relative a rapporti individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego promosse dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione

L'articolo 9, comma 1-bis del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, ha previsto per i procedimenti di previdenza ed assistenza obbligatorie e per quelli relativi a rapporti individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego una soglia di esenzione pari a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del medesimo D.P.R.

Tenuto conto della particolare dizione utilizzata dal legislatore per formulare il comma 1-bis dell'articolo 9 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia, questa Direzione Generale ritiene che per i giudizi instaurati dinanzi alla Suprema Corte in materia di previdenza ed assistenza

obbligatorie e per i procedimenti in materia di lavoro o di pubblico impiego, vi sia una precisa deroga all'esenzione per reddito applicabile negli altri gradi di giudizio.

Di conseguenza, dinanzi alla Suprema Corte si applicherà il contributo unificato previsto dall'articolo 13, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002 escludendo, altresì, la ulteriore riduzione di cui al successivo comma 3, del medesimo articolo 13.

Per espressa disposizione normativa, nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, promosse dinanzi alla Corte di Cassazione, non si applica l'articolo 13, comma 2-bis, del Testo Unico sulle Spese di Giustizia.

Separazione dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio

Altra materia originariamente esente da contributo unificato per espressa disposizione normativa è quella della separazione personale dei coniugi nonché quella disciplinata dalla legge n. 898 del 1 dicembre 1970 e successive modifiche che regola i casi di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Gran parte dei quesiti sollevati dagli uffici giudiziari riguarda la riscossione dell'anticipazione forfettaria prevista dall'art. 30 del D.P.R. 115/2002.

Si ritiene che tale importo non sia dovuto per i procedimenti di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia in sede consensuale che contenziosa.

A tale conclusione si giunge considerando che l'esenzione speciale prevista per tale materia dall'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, non è stata né modificata né abrogata dall'art. 37 del D.L. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011.

Con tale norma si è inteso introdurre il solo importo del contributo unificato e pertanto non devono ritenersi soggetti all'anticipazione di cui al citato art. 30 del D.P.R. 115/2002, tutti quei procedimenti disciplinati da norme speciali, non abrogate dal D.P.R. 115/2002, per i quali è prevista in maniera chiara e non equivoca l'esenzione da ogni tipo di tributo e spesa (tale l'indirizzo espresso da questa Direzione Generale con precedente nota del 29/09/2003 n. prot. 1/12244/U).

Alla stessa conclusione deve giungersi per le procedure esecutive e cautelari dirette ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1°

dicembre 1970 n. 898, per le quali il legislatore prevede una esenzione speciale all'art. 19 della legge n. 74 del 6 marzo 1987.

Resta invariata la disciplina relativa alle altre spese in quanto l'art. 37 del D.L. n. 98/2011 non ha introdotto modifiche in merito.

Contributo unificato nel processo esecutivo per consegna o rilascio di cui agli artt. 605 e seguenti del c.p.c.

L'art. 37, comma 6, lettera O) del Decreto legge n. 98/2011, convertito in legge n. 111 del 2011, ha introdotto il contributo unificato anche per il procedimenti esecutivi di consegna e rilascio disciplinati dagli articoli 605 e seguenti del c.p.c.

Per tali procedimenti l'art. 13, comma 2, del D.P.R. 115/2002 prevede il pagamento del contributo unificato pari alla metà di quello previsto per i processi di esecuzione immobiliari.

Il quesito sollevato dagli Uffici Giudiziari non riguarda l'ammontare del contributo unificato bensì il momento della sua corresponsione e l'ufficio tenuto ad esigerlo.

A tale proposito in data 19 settembre 2011, il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione, con circolare Prot. N. 6/1517/035/2011/CA, ha ritenuto che *"il contributo unificato viene assolto dalla parte che si costituisce in giudizio per l'avvio e l'espletamento di un procedimento giurisdizionale che implica l'attività del giudice e del cancelliere. di conseguenza, il controllo dell'avvenuto pagamento dello stesso rientra tra le competenze della cancelleria ai sensi dell'art. 247 del D.P.R. 115/2002."*

Ne consegue, che il compito di percepire il contributo unificato *"esula, in linea di principio, dalle funzioni svolte dall'Ufficio NEP, per cui anche nell'ipotesi del processo esecutivo per consegna o rilascio, l'onere rimane attribuito alla cancelleria esecuzioni mobiliari del relativo Ufficio Giudiziario"*.

Nelle procedure per consegna o rilascio, disciplinate dagli articoli 605 e seguenti del c.p.c., l'attività giurisdizionale è circoscritta alle sole ipotesi in cui nel corso dell'esecuzione sorgano difficoltà che non ammettono dilazione e ciascuna parte può chiedere al giudice dell'esecuzione l'adozione di provvedimenti temporanei (art. 610 c.p.c.). Solitamente la procedura si esaurisce con l'intervento dell'ufficiale giudiziario e con la redazione del relativo verbale.

In mancanza di una espressa previsione normativa che indichi la parte tenuta al pagamento del contributo unificato nelle procedure esecutive di consegna e rilascio, considerato che, a parere di

questa Direzione Generale, il legislatore ha previsto il pagamento del contributo indipendentemente dall'esercizio di una funzione giurisdizionale da parte del giudice dell'esecuzione, si può ritenere che la cancelleria, ricevuto il verbale redatto dall'ufficiale giudiziario, formi il fascicolo ed iscriva a ruolo la procedura.

A partire da questo momento, tenuto conto, peraltro, della prassi in uso presso parte degli uffici giudiziari, la cancelleria potrà richiedere il pagamento volontario del contributo nei confronti di chi ha dato inizio alla procedura per consegna o rilascio.

Qualora l'ufficio giudiziario non ottenga il pagamento volontario del contributo unificato si procederà al recupero secondo la procedura ordinaria prevista dal Testo Unico sulle Spese di Giustizia.

2) Articolo 28, legge 12 novembre 2011 n. 183 –modifiche in materia di spese di giustizia.

Con l'art. 28 della legge n. 183 del 12 novembre 2011 è stato introdotto il comma 1-bis all'articolo 13 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia ed è stato modificato il contenuto del terzo comma dell'articolo 14 del medesimo Testo Unico.

Comma 1-bis, articolo 13 del D.P.R. 115/2002,

Il comma 1-bis dell'art. 13 del Testo Unico sulle spese di Giustizia, introdotto con l'art. 28, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011, prevede che *"il contributo unificato di cui al comma 1 dell'art. 13 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato nei processi dinanzi alla Corte di Cassazione"*.

La maggior parte dei quesiti posti dagli uffici giudiziari riguarda il significato da attribuire al termine "impugnazioni".

Secondo la dottrina prevalente si parla di impugnazione con riferimento alla richiesta formulata da una delle parti processuali per eliminare o modificare un provvedimento giurisdizionale.

Di conseguenza, oltre alle ipotesi previste dall'art. 323 del codice di procedura civile, deve ritenersi impugnazione, ad esempio, il reclamo promosso ai sensi dell'art. 669 terdecies del c.p.c. avverso il provvedimento cautelare. In questo caso, infatti, la competenza a decidere sulla

controversia è riservata al collegio che è chiamato a rivedere nella sua interezza il provvedimento cautelare emesso con possibilità di confermarlo, revocarlo o modificarlo.

Allo stesso modo è innegabile la natura di impugnazione al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di Fallimento così come disciplinato dall'art. 18 del R.D. N. 267 del 16 marzo 1942, modificato dall'art. 2, D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

A sostegno di tale interpretazione basti notare che nella nuova formulazione dell'articolo 18 della legge fallimentare il legislatore, oltre a richiamare espressamente l'art. 327, 1° comma del c.p.c. in tema di impugnazioni, prevede la competenza a decidere della Corte di Appello ed intitola l'articolo "reclamo" e non più "opposizione alla dichiarazione di fallimento".

Diversamente non può parlarsi di impugnazione per le opposizioni proposte ex art. 170 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.

Tali procedimenti hanno ad oggetto i decreti di pagamento emessi a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino. Si tratta di provvedimenti a cui è stato attribuito da sempre valore monitorio (Corte Costituzionale ordinanza n. 38/1988) al pari del decreto ingiuntivo, di conseguenza, all'eventuale fase di opposizione, al pari dell'opposizione a decreto ingiuntivo, non si può attribuire valore di impugnazione.

Rispetto al quesito posto dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, questa Direzione Generale, ritiene che, nelle ipotesi in cui esso operi come giudice di legittimità, non possa essere paragonato, ai soli fini del contributo unificato, alla Corte Suprema di Cassazione.

Comma 3 dell'art. 14 D.P.R. 115/2002

Con la nuova dizione del comma 3 dell'articolo 14 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia, il legislatore ha previsto l'introduzione di un autonomo contributo unificato a carico della parte, diversa da quella che si è costituita per prima, la quale modifica la domanda proposta da controparte, oppure propone domanda riconvenzionale, o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo.

Il versamento di tale importo prescinde dal mutamento di valore e si incardina esclusivamente sull'esistenza di un ampliamento della domanda rispetto a quella originaria o, piuttosto, sulla necessità di estendere il numero dei contraddittori.

In tale ottica, ad esempio, l'intervento nelle procedure esecutive sconta il pagamento del contributo unificato in base al valore della rispettiva domanda.

Qualora con il medesimo atto si pongano più domande tra quelle previste dall'articolo 14, comma 3, del D.P.R. n. 115/2002, ad esempio domanda riconvenzionale e chiamata in causa del terzo, dovrà essere riscosso un unico contributo unificato in aggiunta a quello versato dalla parte che si è costituita per prima.

3) D. Lgs. n. 150 del 1 settembre 2011- disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione.

Infine, stante le segnalazioni giunte dagli uffici giudiziari, appare opportuno compiere un'analisi del D. Lgs. N. 150 del 1 settembre 2011.

Con tale norma il legislatore ha previsto una semplificazione dei riti per i procedimenti civili di cognizione stabilendo che le controversie in materia civile possano svolgersi secondo uno dei seguenti riti: rito di cognizione ordinaria, rito del lavoro e rito a cognizione sommaria.

Tale norma non ha in alcun modo modificato l'impianto fiscale del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, in tema di contributo unificato.

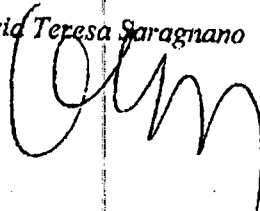
Nessuna variazione è stata, infatti, apportata all'articolo 13 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia.

Di conseguenza, in riscontro alle segnalazioni degli uffici giudiziari in tema di volontaria giurisdizione, deve ritenersi che per tale materia continui ad applicarsi il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 115/2002, sebbene il D. Lgs. n. 150 del 1 settembre 2011 preveda che tali procedimenti siano disciplinati dalle norme sul rito sommario di cognizione.

Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato.

Il Direttore Generale

Maria Teresa Saragnano





UFFICI DEL DISTRETTO DI VENEZIA

TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO

(a seguito del Decreto Legge 6/7/2011 n. 98, in vigore dal 6/7/2010 convertito con la legge 15/07/2011 n.111)

CAUSE CON VALORE DETERMINATO

	CU.	Spese notifica	Annotazioni
Valore fino a € 1100	€37	€ 8	
Valore da € 1101 a €5200	€85	€ 8	
Valore da € 5201 a € 26000	€206	€ 8	
Valore da € 26001 a € 52000	€450	€ 8	
Valore da € 52001 a € 260000	€660	€ 8	
Valore da € 260001 a € 520000	€ 1056	€ 8	
Valore superiore a € 520000	€ 1466	€ 8	

CAUSE CON VALORE INDETERMINABILE

	CU.	Spese notifica	Annotazioni
Processi civili ordinari	€450	€ 8	

CAUSE CON VALORE NON DICHIARATO NELL'ATTO

	CU.	Spese notifica	Annotazioni
Si considerano di valore superiore a € 520.000	€ 1466	€ 8	

PROCEDIMENTI SPECIALI			
	CU.	Spese notifica	Annotazioni
Procedimenti ingiuntivi (decreti ingiuntivi)	50% contributo in base al valore	€ 8	Art. 13 comma 3 T.U.
Opposizione a decreto ingiuntivo	50% contributo in base al valore	€ 8	Art. 13 comma 3 T.U.
Opposizione a decreto ingiuntivo e contestuale ulteriore domanda	Contributo a metà o intero	€ 8	Contributo per intero secondo il valore della domanda riconvenzionale se supera quello del decreto ingiuntivo; contributo a metà secondo il valore del decreto ingiuntivo se il valore della domanda riconvenzionale è minore o uguale rispetto a quello del decreto ingiuntivo.
Procedimenti cautelari ante causam e in corso di causa (cautelari in genere, sequestri, denuncia di nuova opera e danno temuto, procedimenti di istruzione preventiva, provvedimenti d'urgenza)	50% contributo in base al valore	€ 8	11 contributo per i procedimenti cautelari in corso di causa è stato introdotto dalla Finanziaria 2010
Procedimento di cognizione sommaria ex art. 702 bis c.p.c.	50% contributo in base al valore	€ 8	Nel caso in cui il procedimento prosegue con rito ordinario si dovrà procedere all'integrazione del contributo (Circ. Min. Giustizia 4.8.09)
Procedimenti possessori	50% contributo in base al valore	€ 8	Libro IV-titolo 11- Capo VI- art. 703-705 Sia per la fase sommaria che per quella di cognizione si paga un solo contributo unificato (circ. 4/02)

Reclami 669terdecies			Vedi art. 13 T.U.
avverso provv cautelari contenziosi	€ 127,50	€ 8	Vedi legge 183/11 e circ 26/12
avverso provv cautelari di prev. e ass.	€ 55,50		Vedi legge 183/11 e circ 26/12
avverso provv cautelari di lavoro	€ 63,75		Vedi legge 183/11 e circ 26/12

LOCAZIONI			
Locazione – sfratto per morosità (658 c.p.c.)	50% contributo in base al valore	€ 8	11 valore si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio oltre interessi maturati sino alla domanda
Comodato	Contributo in base al valore	€ 8	Modifica Finanziaria 2010
Occupazione senza titolo	Contributo in base al valore	€ 8	Modifica Finanziaria 2010
Impugnazioni delibere condominiali	Contributo in base al valore	€ 8	Modifica Finanziaria 2010
Procedimenti di cui all'art. 23 L. 689/81 e successive modiche (opposizioni a sanzioni amm.ve)	Contributo in base al valore	€ 8	Finanziaria 2010

SEZIONE AGRARIA	ESENTE	NO	ART. 409 L.533/73
Procedimenti relativi all'affrancamento di fondi enfiteutici	ESENTE	NO	Art. 10 c. 1 T.U. Art. 10 legge 607/1966

Opposizione agli atti esecutivi	€ 146	8	Art. 617 c.p.c. e T.U.
Collegata a proc. di prev. e ass.	€ 37		T.U. CIRC. MIN. GIUST. 0065934/2012
Collegata a proc di lavoro	€ 73		T.U. CIRC. MIN. GIUST. 0065934/2012
Opposizione all'esecuzione	Contributo in base al valore	8	Art. 615 c.p.c. Il contributo e i diritti si pagano al momento dell'iscrizione della causa a ruolo
Collegata a proc. di prev. e ass.	€ 37		T.U. CIRC. MIN. GIUST. 0065934/2012
Collegata a proc di lavoro	Contributo in base al valore 50%		T.U. CIRC. MIN. GIUST. 0065934/2012

FAMIGLIA RUOLO CONTENZIOSO CIVILE			
Separazioni consensuali	€ 37	NO	CIRC. MIN. GIUST. 0065934/2012
Separazioni giudiziali	€ 85	NO	CIRC. MIN. GIUST. 0065934/2012
Trasformazione sep. Consensuale in giudiziale	€ 85	NO	Integrazione 48 euro
Divorzi giudiziali	€ 85	NO	CIRC. MIN. GIUST. 0065934/2012
Divorzi congiunti	€ 37	NO	CIRC. MIN. GIUST. 0065934/2012
Trasformazione div. congiunto in div. giudiziale	€ 85	NO	Integrazione 48 euro
Interdizioni/inabilitazioni	ESENTE	€ 8	Art. 10 c2 TU
Cause relative alla prole minore di età e art. 148 c.c. limitatamente ai minori	ESENTE	€ 8	Art 10 c2 TU
Ricorsi ex art. 148 C.C.	Contributo in base al valore	€ 8	
Ricorsi ex art. 156 C.C.	€ 85	€ 8	Proc. in camera di consiglio
Cautelari collegati sep. e div.	ESENTE	NO	Art. 19 l.74/87
Annullamento matrimonio	€ 450 (Valore indeter).	€ 8	

FAMIGLIA RUOLO NON CONTENZIOSO CIVILE			
Modifica condizioni separazione e divorzio	€ 85	NO	LEGGE 111/11 MODIFICA ART. 10 D.P.R. 115/02 CIRC. MIN. GIUST. 0065934/2012
Rapporti patrimoniali tra coniugi Art.735 e 736 cpc -	ESENTE	NO	Art.10 co. 2 T.U.
Ordini di protezione contro gli abusi familiari	ESENTE	NO	Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonché dall'obbligo della richiesta di registrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e succ. modificazioni. ex art. 7 legge 154/01
Vigilanza sulle condizioni sep/div. ex 337 c.c.	ESENTE	NO	

Provvedimenti relativi a minori o interdetti	ESENTE	€ 8	Art. 10 c.2 T.U.
Amministrazioni di sostegno	ESENTE	€ 8	Art. 10 c.2 T.U.

VOLONTARIA GIURISDIZIONE			
Procedimenti presidenziali (nomina esperto, nomina arbitro, nomina liquidatore, nomina curatore speciale, ammortamenti, 476 c.p.c.)	€ 85	€ 8	
Ricorsi per adozione di maggiorenni	€ 85	€ 8	
Ricorsi per dichiarazione di assenza o morte presunta	ESENTE	€ 8	Art 10 c. 2 TU.
Ricorsi per rettifica atti di stato civile	ESENTE	€ 8	Art. 10 c. 1 T.U
Nomina e revoca amministratori di condominio	€ 85	€ 8	
Ricorsi al giudice del registro delle imprese	€ 85	€ 8	
Ricorsi contro ordini professionali	€ 85	€ 8	
Ricorsi per riabilitazione da protesti	€ 85	€ 8	
Ricorsi contro trattamento sanitario obbligatorio	ESENTE	NO	Art. 5 L. 180/78
Ricorsi per liquidazione onorario avvocati	€ 85	€ 8	Iscrizione a ruolo proc. cont. 702 bis c.p.c.
Ricorsi contro liquidazione compenso al C.T.U.	€ 85	€ 8	Iscrizione a ruolo proc. cont. 702 bis c.p.c.
Opposizioni al decreto di pagamento ex art. 170 T.U.	€ 85	€ 8	Iscrizione a ruolo proc. cont. 702 bis c.p.c.
Ricorsi contro commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale	€ 85	€ 8	
Riabilitazione dai protesti	€ 85	€ 8	
Ammortamenti di titoli di credito	€ 85	€ 8	
Interventi del giudice previsti dalla legge notarile	€ 85	€ 8	
Arbitrato rituale	€ 85	€ 8	
Indennità di espropriazione: ricorso per pagamento o svincolo di somme depositate alla Cassa Depositi e Prestiti	ESENTE	NO	
Autorizzazione a donazioni di organi tra persone viventi	ESENTE	NO	
Apertura forzata di cassette di sicurezza	€ 85	€ 8	
Richiesta ulteriore copia in formula esecutiva	ESENTE	NO	Circ. Min.Giust. 8/3/2007 n.30750U
Altri procedimenti in camera di consiglio	€ 85	€ 8	

SUCCESSIONI - ATTI NON GIURISDIZIONALI			
Accettazione eredità con beneficio di inventario	ESENTE	NO	Bolli ogni 4 facciate+diritti di cancelleria + € 262 per trascrizione
Rinuncia all'eredità	ESENTE	NO	Bolli ogni 4 facciate+diritti di cancelleria + € 171.72 per registrazione
Esecutore testamentario	ESENTE	NO	Bolli ogni 4 facciate+diritti di cancelleria + € 171.72 per registrazione

SUCCESSIONI - PROCEDIMENTI			
Eredità giacente	€ 85	€ 8	Art. 148 T.U. PRENOTATO A DEBITO
Apposizione e rimozione sigilli	€ 85	€ 8	
Rimozione dei sigilli apposti dall'Autorità di P.S.	€ 85	€ 8	
Richiesta inventario	€ 85	€ 8	
Fissazione del termine ex art. 481 c.c., 500 c.c., 620 c.c. e 702 c.c.	€ 85	€ 8	
Autorizzazione ex art. 74 c.p.c. e 460 c.c.	€ 85	€ 8	

REGISTRO STAMPA			
Procedure di registrazione di quotidiano/periodico (sia per l'iscrizione che per le variazioni)	ESENTE	NO	E' dovuta l'imposta di bollo. Inoltre, solo per le iscrizioni, € 168 sul c/c 8003 CONCESSIONI GOV.- codice tariffa 8213 Per certificazione 2 Bolli da € 14,62

UFFICIO ATTI NOTORI			
Asseverazioni e dichiarazioni sostitutive	ESENTE	NO	Bollo € 14,62 ogni 4 facciate + e 3,54 + e. 0,52 ogni allegato
Atti notori	ESENTE	NO	2 Bolli da € 14,62 + e 7,67* 10,62 per una copia

TUTELE			
Ricorsi su tutela	ESENTE	8	
Ricorsi su potestà genitoriale	ESENTE	8	
Esposti ex art. 337 c.c.	ESENTE	8	
Pareri Giudice tutelare	ESENTE	8	
Ricorsi su curatela	ESENTE	8	
Procedimenti davanti al giudice tutelare "comunque relativi alla prole intesa come persone minori di età"	ESENTE	8	

Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego compresi ricorsi per D.I. e relative cause di opposizione (art. 13 – co.3 – DPR. 115/02) e procedimenti cautelari	importo
Per reddito ricorrente inferiore o uguale ad € 31.884,48 vedi tabella maggiorazioni ex art 92 T.U.	esente
Valore fino a 1.100 euro	€ 18,50
Valore da € 1.1001 a € 5.200	€ 42,50
Valore da € 5.201 a € 26.000	€ 103,00
Valore da € 26.001 a € 52.000 (anche per le cause di valore indeterminato)	€ 225,00
Valore da € 52.001 a € 260.000	€ 330,00
Valore da € 260.001 a € 520.000	€ 528,00
Valore oltre € 520.000	€ 733,00

Controversie di previdenza e assistenza obbligatorie compresi ricorsi per D.I. e relative cause di opposizione (art. 13 – co. 1 , lett. a) – DPR. 115/02)	importo
Per reddito ricorrente inferiore o uguale ad € 31.884,48 vedi tabella maggiorazioni ex art 92 T.U.	esente
Oltre il reddito di cui sopra (indipendentemente dal valore della causa)	€ 37,00
D.I. relative opposizioni e cautelari	€ 18,50

Nei procedimenti ex art. 615 II c. e 617 c.p.c. collegati a cause di previdenza e assistenza obbligatoria va sempre percepito il contributo fisso di euro 37,00.

-Nei procedimenti di opposizione agli atti esecutivi collegati a cause di lavoro il C.U. è pari a euro 73,00 (la metà di euro 146,00).

DECRETO LEGISLATIVO N. 150/11

CAPO II - DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO DEL LAVORO

	Competenza	Contributo Unificato – Spese anticipate
Art. 6 (Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione) (ART.22 L.24.11.1981 N. 689) Nel giudizio di I grado la parte può stare in giudizio personalmente- Il ricorso può essere inviato a mezzo posta	Tribunale	CONTRIBUTO INTERO PER VALORE + € 8 (codice 1.80.001)
Art. 7 (Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada) Di cui all'art. 204-bis D.Legisl. 30.04.1992 n. 285 Nel giudizio di I grado le parti possono stare in giudizio personalmente	Giudice di Pace	
Art. 8 (Dell'opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti) Art. 75 co .9 D.P.R. 9.10.1990 n.309	Giudice di Pace	
Art. 9 (Dell'opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato) Art.1 D.L. 8.04.2008 n. 59 conv.in legge 6/6/2008 n.101 – Le controversie sono regolate (oltre che quelle del rito lavoro)anche dalle norme in materia di opposizione a ordinanza di ingiunzione e quelle che regolano il regime fiscale degli atti del processo e della decisione, ma le parti possono stare in giudizio personalmente	Tribunale	CONTRIBUTO INTERO PER VALORE + € 8 (codice 1.80.999)

Art. 10 (Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali) (art.152 Decreto legislativo 30.06.2003 n.196)	Tribunale	CONTRIBUTO INTERO PER VALORE + € 8 (codice 1.10.031)
Art. 11 (Delle controversie agrarie) (LEGGE 2.03.1963 N. 320)	Tribunale	ESENTE DA TUTTO (mantiene il proprio codice)
Art. 12 (Dell'impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti) (art. 4 legge 12.02.1955 N. 77)	Giudice di Pace	
Art. 13 (Dell'opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato) ((art.17 CO. 3 legge 7/03/1996 N. 108)	Corte d'Appello	

**CAPO III - DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO SOMMARIO DI
COGNIZIONE- CODICE 109999**

Art. 14 (Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato) (art. 28 L. 13/06/1942 n. 794 e opposizione (art. 645 c.p.c.) a D.I. per onorario avvocato. Nel giudizio le parti possono stare personalmente Nel giudizio di merito le parti possono stare personalmente in giudizio	Tribunale (collegio)	€ 85+ € 8 N.B.: stesso rito anche per le "opposizioni a D.I. emesso per il pagamento onorario del difensore" Vedi Circ. Min. Giust. 0065934/2012
Art. 15 (Dell'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia) (es: CTU-ausiliario del magistrato-PM - custode)	Tribunale (competenza Presidente del Tribunale contro	€ 85+ € 8 Vedi Circ. Min. Giust. 0065934/2012

(art. 170 DPR 30.05.2002 n. 115 – La parte può stare personalmente nel giudizio di merito)	provvedimento del G.di Pace e del PM)	
Art. 16 (Delle controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini dell'Unione europea) (art.8 Decreto Legislativo 6.02.2007 n. 30)	Tribunale	€ 85 + 8 Vedi Circ. Min. Giust. 0065934/2012 (non più esente in quanto l'art. 13 bis d. lgs. 286/98 è stato abrogato con l'art. 34, co. 19 lett. c del presente d. lgs. 150/2011)
Art. 17 (Delle controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari) (art. 20 D.Legislativo 6.02.2007 n. 30 e art. 21 stesso D.Leg.vo) Il ricorrente può stare in giudizio personalmente	Tribunale	€ 85 + 8 Vedi Circ. Min. Giust. 0065934/2012 (non più esente in quanto l'art. 13 bis d. lgs. 286/98 è stato abrogato con l'art. 34, co. 19 lett. c del presente d. lgs. 150/2011)
Art. 18 (Delle controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea) (D.Legislativo 25.07.1998 n. 286)	Giudice di Pace	ESENTE: tassa e imposta
Art. 19 (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale) (art.35 D.Legislativo 28.01.2008 n. 25 Il ricorso può essere depositato anche a mezzo posta o rappresentanza diplomatica	Tribunale	€ 85+ € 8 Vedi Circ. Min. Giust. 0065934/2012
Art. 20 (Dell'opposizione al diniego del nulla osta al	Tribunale	PAGA € 8

ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare) (art.30 co.6 D.Legislavito 25.07.1998 n.286) La parte può stare in giudizio personalmente e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato – Il ricorso può essere inviato per posta.	(collegiale)	Esente da bollo registro e tassa
Art. 21 (Dell'opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio) (art. 5 Legge 13.05.1978 n. 180)	Tribunale (collegiale)	ESENTE DA CONTRIBUTO E REGISTRAZIONE : PAGA € 8
Art. 22 (Delle azioni popolari e delle controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali) (art. 82 1° e 2° co. DPR 16.05.1960 n. 570 e art. 7 2° co. L. 23.12.1966 n. 1147, e art. 19 L. 17.02.1968 n. 108, e art. 70 D.Legislativo 18.08.2000 n. 267. Le parti possono stare in giudizio personalmente	Tribunale	ESENTE DA TUTTO: tassa, imposta e spesa URGENTE
Art. 23 (Delle azioni in materia di eleggibilità e compatibilità nelle elezioni per il parlamento europeo) (art. 44 Legge 24.01.1979 n. 18)	Corte d'Appello	ESENTE: tassa, imposta e spesa
Art. 24 (Dell'impugnazione delle decisioni della Commissione	Corte d'Appello	ESENTE:

elettoriale circondariale in tema di elettorato attivo) (art. 42 DPR 20.03.1967 n. 223)		tassa, imposta e spesa
Art. 25 (Delle controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche) (art.4 D.L. 22.09.2006 n. 259 convertito in L. 20.11.2006 n. 281)	Tribunale	€ 85+ € 8 Vedi Circ. Min. Giust. 0065934/2012
Art. 26 (Dell'impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai) (art. 158 e 158 novies legge 16.02.1913 n. 89)	Corte d'Appello	
Art. 27 (Dell'impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti) (art. 63 legge 2.02.1963 n. 69) Impugnazione di deliberazioni di ordini professionali	TRIBUNALE DEL CAPOLUOGO DI DISTRETTO IN CUI HA SEDE IL CONSIGLIO REGIONALE O INTERREGIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI	€ 85+ € 8 Vedi Circ. Min. Giust. 0065934/2012
Art. 28 (Delle controversie in materia di discriminazione) (art.44 Decreto legislativo 25.07.1998 n. 286, e art. 4 D Legislativo 9.07.2003 n. 215, e art.4 Decreto Legisl.9.07.2003 n. 216, e art. 3 legge 1.03.2006 n. 67, e art. 55 quiquies D.legisl. 11.04.2006 n. 198) Nel giudizio di I grado le parti possono stare in giudizio personalmente	Tribunale	€ 85+ € 8 Vedi Circ. Min. Giust. 0065934/2012
Art. 29 (Delle controversie in	Corte d'Appello	

materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità)		
Art. 30 (Delle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento)	Corte d'Appello	

CAPO IV - DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO ORDINARIO DI COGNIZIONE

Art. 31 (Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso)	Tribunale	CONTRIBUTO INTERO PER VALORE + € 8 codice 1.11.401
Art. 32 (Dell'opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici) Art. 3 Testo Unico disposizioni di legge relativo alla riscossione entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti Pubblici approvato con Regio Decreto 14.04.1910 n. 639	Tribunale	CONTRIBUTO INTERO PER VALORE + € 8
Art. 33 (Delle controversie in materia di liquidazione degli usi civici)	Corte d'Appello Palermo e Roma	

**MODIFICA DELLA DOMANDA, DOMANDA RICONVENZIONALE ,
CHIAMATA IN CAUSA, INTERVENTO AUTONOMO**
(Art.14 co.3 T.U. 115/02 come modificato dall'art. 28 L. 183/11 dal 01/01/12)

Il 2 gennaio 2012 è entrato in vigore il nuovo testo dell'art. 14 T.U. N. 115/02 Spese di Giustizia del seguente tenore:

art. 14 OBBLIGO DI PAGAMENTO

1 la parte che prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo , ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.

2 Il valore dei processi determinato in base al codice di procedura civile , senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo , anche nelle ipotesi di prenotazione a debito.

3 La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.

Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato determinato in base al valore della domanda proposta.

3-bis.Nei processi tributari Omissis..

Secondo quanto disposto dal testo, dunque:

la parte diligente che ha già versato un contributo unificato perché costituitasi in giudizio per prima o che abbia depositato un ricorso introduttivo, se modifica la domanda è tenuta al pagamento di **una integrazione del contributo unificato** determinato in base al valore della domanda proposta.

Le altre parti (convenuto, terzo chiamato in causa, interveniente) quando modificano la domanda ovvero propongono **domanda riconvenzionale o formulano una chiamata di terzo o svolgono un intervento**, sono tenuti a versare **un autonomo contributo unificato** in base al valore della domanda proposta anche se non consegue un aumento del valore della causa.

Ovviamente, in materia di lavoro sono applicabili le esenzioni di cui all'art. 9 co1 bis. (reddito non superiore €31.884,48)

In ogni caso, la parte che si costituisce è tenuta a formulare una espressa dichiarazione contenente il valore della domanda pena il pagamento della sanzione massima prevista dall'art. 13 co. 6

CASO IN CUI VENGANO FORMULATE PIU' DOMANDE

Qualora le parti nello stesso atto formulano es. **riconvenzionale e chiamata di terzo**, sono tenute a versare **un unico autonomo contributo unificato**.

- se le domande sono svolte nei confronti della **medesima parte si sommano i valori** di queste ex art. 10 c.p.c.
- se le domande sono svolte **nei confronti di persone diverse**, si considera per la determinazione del contributo **quella di maggior valore** art. 10 c.p.c
- Per quanto riguarda il riferimento normativo “ svolgono intervento autonomo”, si ritiene – in ciò discostandosi dall'interpretazione emersa nella riunione distrettuale - che il legislatore abbia inteso riferirsi solo all'intervento di cui all'art. 105, primo comma c.p.c.

CASO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO CON DOMANDA RICONVENZIONALE.

Nelle ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, trattandosi di autonomo procedimento (vedi circ. pag.4) si applicano le disposizioni previste, dall'art 14 terzo comma d.p.r. 115/02, per la parte che si costituisce per prima in giudizio. Quindi si paga l'integrazione del C.U. (pagato per la richiesta di revoca) fino a concorrenza del valore della riconvenzionale solo nel caso in cui si determina un aumento del valore della causa cioè il valore della riconvenzionale rientra in uno scaglione successivo di contributo.

AUTOCERTIFICAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE
(art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
ESENZIONE DAL CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO
AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 1° BIS D.P.R. 30/5/2002 N. 115

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il
residente a telefono

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R.445 del 28/12/2000 e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art.75 del D.P.R.445 del 28/12/2000

DICHIARA

Che il proprio reddito, compreso quello dei familiari conviventi ex art. 76 D.P.R. 15/2002 non è superiore a euro 31.884,48, relativamente all'anno * elevato a euro..... considerati i familiari conviventi (vedi tabella retro).

Dichiara che il proprio nucleo familiare, oltre al sottoscritto, è composto da:

Generalità anagrafiche dei componenti nucleo familiare (compreso richiedente)	Data di nascita	Comune di nascita
Cognome e nome C.F.		
Cognome e nome C.F.		
Cognome e nome C.F.		
Cognome e nome C.F.		

*N.B. l'anno di riferimento è quello dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Verona,

FIRMA

.....

Allegare fotocopia del documento di identità.

La presente dichiarazione non necessita dell'autentica della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

retro

1	2	3	4 = 2 x 3	5	6 = (1 + 4) x 5
limite reddituale ex art. 76 DPR 115/2002	elevazione limite reddito per familiari conviventi di cui all'art. 92 DPR 115/2002	nr. familiari conviventi	totale elevazione	triplo di cui all'art. 9 c.1 bis dpr 115/2002	limite reddituale totale
10628,16	1032,91	0	0	3	31884,48
10628,16	1032,91	1	1032,91	3	34983,21
10628,16	1032,91	2	2065,82	3	38081,94
10628,16	1032,91	3	3098,73	3	41180,67
10628,16	1032,91	4	4131,64	3	44279,40
10628,16	1032,91	5	5164,55	3	47378,13
10628,16	1032,91	6	6197,46	3	50479,86